



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



## **Comune di Udine**

**Servizio Opere Pubbliche**

### **DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA**

**Oggetto: PNRR M5C2 Investimento/Subinvestimento 1.3.1 “Housing First” OPERA 8162 - CUP C94H22000130006 (EX CISM PORZIONE EST) - PNRR M5C2 Investimento/Subinvestimento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti” OPERA 8173 – CUP C94H22000120006 (EX CISM PORZIONE OVEST) - Interventi finanziati dall'Unione Europea - Next Generation EU - CIG A0097552E8. Procedura aperta ex art. 71 D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento congiunto, ai sensi dell'art. 48, comma 5 del D.L. n. 77/2021, della progettazione definitiva - esecutiva (ai sensi del combinato disposto dell'art. 225, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016), del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori. Risoluzione del contratto d'appalto n. Rep. 1411/2024 del 14.10.2024 ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023.**

**N. det. 2026/5720/64**

**N. cron. 323 del 06/03/2026**

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

- con determina dirigenziale n. 1532 del 12.09.2023, veniva indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento congiunto, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del D.L. n. 77/2021, della progettazione definitiva - esecutiva (ai sensi del combinato disposto dell'art. 225, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016), del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori OPERA 8162 (EX CISM PORZIONE EST) e OPERA 8173 – (EX CISM PORZIONE OVEST);
- con determina dirigenziale n. 607 del 11.03.2024, esecutiva in data 12.03.2024, veniva aggiudicato l'appalto in oggetto all'impresa INDUSTRY A.M.S. SRL, P. IVA 03828681217, con sede legale in via Eduardo De Filippo n. 11, Casalnuovo di Napoli (Na) con l'incaricato R.T.P. da costituirsi tra: Italiana Progetti I.Pro. srl (P.IVA 06229840639), in qualità di capogruppo, con sede in Roma, piazza di San Bernardo n. 101 - con partecipazione al raggruppamento nella misura del 60,00%; Geoingegneria srl (P.IVA 06645740637), mandante, con sede in Napoli, piazza Medaglie d'oro, n. 27 - con partecipazione al raggruppamento nella misura del 35,00%; p.i. Aldo Aimone, - con quota di partecipazione al raggruppamento nella misura del 5% per l'importo netto di € 1.381.538,62 (parte lavori), al

netto del ribasso offerto del 18,001 %, oltre costi della sicurezza pari ad € 73.000,00 e, quindi, per un importo contrattuale netto di € 1.454.538,62 a cui si aggiunge l'importo netto di € 105.645,47 (parte progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale) al netto del ribasso offerto del 18,001%, con importo lordo per l'appalto integrato pari ad € 1.727.719,84;

- in data 15.05.2024 mediante la piattaforma Eappaltifvg veniva inviata la comunicazione di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della conclusione della verifica dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.L. n. 76/2020 e dell'art. 16 del Disciplinare di gara, evidenziando che il progetto definitivo-esecutivo ed il relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dovevano essere realizzati entro sessanta giorni naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla comunicazione;
- a seguito di svariate revisioni degli elaborati progettuali, resesi necessarie per sanare errori grossolani e significative non conformità, rilevati dalla società incaricata della verifica, la Stazione Appaltante, in data 09.05.2025, procedeva alla validazione e alla successiva approvazione del progetto definitivo-esecutivo con delibera di Giunta n. 225 del 13.05.2025, la quale esplicitava che il mancato adempimento da parte dell'appaltatore delle ultime quarantasette prescrizioni essenziali impartite dal verificatore avrebbe determinato l'inefficacia del verbale conclusivo di verifica, con conseguente travolgimento della validazione e approvazione del progetto;
- con la medesima delibera di Giunta n. 225 del 13.05.2025 è stata anche approvata la richiesta di modifica contrattuale ex art. 120 D.lgs. n. 36/2023, presentata dall'appaltatore mediante nota protocollo n. 0192202/2024 del 17.12.2024, quale conseguenza delle manifestate variazioni/ottimizzazioni sia delle previsioni attinenti le opere sia quelle riflettenti i maggiori oneri della sicurezza resisi necessari in ragione del variato quadro realizzativo dei lavori;
- in data 14.10.2024, a seguito dell'adozione della determina n. 1008 del 18.07.2024 di presa d'atto della positiva conclusione del procedimento di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'aggiudicatario, veniva stipulato e registrato il contratto n. Rep.1411/2024;

Rilevati gravi inadempimenti contrattuali da parte dell'appaltatore, tanto nella fase di progettazione quanto in quella di esecuzione, così riassumibili e meglio dettagliati nell'allegata relazione del Direttore dei Lavori **(All.1)**:

**- con riferimento alla progettazione:**

a) progetto definitivo-esecutivo incompleto, gravato da errori e non conformità normative.

Come emerge dai centoottantasei rilievi riportati nel verbale della società incaricata della verifica del progetto definitivo-esecutivo, la prima versione del progetto REV.00 del 26.07.2024, risultava incompleta, viziata da errori grossolani e da significative non conformità rispetto al quadro normativo vigente, come meglio dettagliato nell'allegato Rapporto di Verifica **(All.2)**.

A seguito di svariate revisioni, la Stazione Appaltante, in data 09.05.2025, procedeva alla validazione e alla successiva approvazione condizionata del progetto definitivo-esecutivo

mediante delibera di Giunta n. 225 del 13.05.2025, fermo restando che il mancato adempimento da parte dell'appaltatore delle ultime quarantasette prescrizioni essenziali impartite dal verificatore avrebbe determinato l'inefficacia del verbale conclusivo di verifica, con conseguente travolgimento della validazione e approvazione del progetto;

Nonostante l'appaltatore si sia assunto l'onere di adempiere alle suddette prescrizioni, mediante sottoscrizione del rapporto conclusivo di verifica (**All.3**), all'esito di ben dodici cicli di revisione progettuale e trascorsi più di cinquecento giorni dall'avvio della progettazione, rimangono ancora inattuati diciassette prescrizioni delle quarantasette impartite, rendendo, così, il progetto definitivo-esecutivo tecnicamente inidoneo ed inservibile;

Ciò di per se solo giustifica la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art 24 del Capitolato Speciale di Appalto, il quale prevede che *“Qualora il progetto definitivo - o esecutivo redatto a cura dell'Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore medesimo.”*

L'inosservanza delle stringenti suddette prescrizioni tecniche ha precluso il perfezionamento della validazione progettuale, così come previsto dall'art. 42 del D.lgs. n. 36/2023.

b) Ritardi nella consegna del progetto e delle successive revisioni.

L'appaltatore pur avendo consegnato il progetto definitivo-esecutivo entro il termine, fissato inizialmente al 15.07.2024 (corrispondente a sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di consegna in via d'urgenza del 15.05.2024), poi prorogato di dodici giorni naturali e consecutivi ovvero fino al 27.07.2024, ha prodotto degli elaborati incompleti, poi dimostratisi viziati da errori grossolani e da significative non conformità rispetto al quadro normativo vigente (**All.2**).

L'infruttuoso protrarsi dell'attività di progettazione, imputabile esclusivamente a grave negligenza ed imperizia dell'appaltatore nella redazione del progetto e delle successive revisioni rese necessarie per sola ed esclusiva colpa dell'appaltatore, ha causato l'accumulo di ritardi anche nella fase di esecuzione dei lavori, rendendo così impossibile il rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori, dettati dal PNRR, rispettivamente di centottanta giorni per l'Opera 8163 e di trecento giorni per l'Opera 8173, decorrenti dalla data indicata nel Verbale di consegna dei lavori e *“in ogni caso, [...] entro e non oltre il 31 dicembre 2025 al fine di ottemperare ai termini perentori posti a pena di revoca del contributo”* così come statuito dall'art. 6 del Contratto.

I ritardi accumulati stanno conseguentemente esponendo l'Ente al rischio di perdere i fondi PNRR.

c) Violazione dei principi di buona fede e di collaborazione

Il tentativo effettuato dall'appaltatore, solo a seguito della formale contestazione dei vizi progettuali e dei ritardi accumulati, di giustificare gli stessi, addebitandoli ad asserite infondate carenze del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), risulta tardivo e assolutamente contrario al principio di buona fede e di collaborazione ex art. 5 del D.lgs. n. 36/2023 e a quello della fiducia ex art. 2 del D.lgs. 36/2023.

L'appaltatore, infatti, nelle Relazioni Tecniche prodotte in sede di progettazione definitiva-esecutiva (**All.4 - All.5**) ha espressamente accettato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) posto a base di gara, attraverso le seguenti dichiarazioni:

- i. Validità metodologica: l'Appaltatore ha asseverato che il PFTE posto a base di gara era *"correttamente impostato ed elaborato"*;
- ii. Assenza di errori progettuali: è stato esplicitamente dichiarato che le necessità emerse in fase di approfondimento *"non sono da ricondursi ad approssimazioni progettuali del livello elaborato e posto a base di gara (PFTE)"*;
- iii. Fisiologia dello sviluppo progettuale: l'impresa ha ricondotto ogni variazione alla *"normale evoluzione progettuale dell'intervento"*, operando nel *"puntuale e completo rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni rinvenienti dal progetto di fattibilità"*;
- iv. Garanzia di realizzabilità: l'attività dell'appaltatore era volta proprio a garantire che *"nella successiva fase di realizzazione dell'intervento non abbiano a manifestarsi evenienze circa la complessiva realizzabilità dell'opera"*, confermando l'idoneità del PFTE quale base di partenza.

L'appaltatore ha inoltre affermato che le varianti dallo stesso richieste, quale conseguenza delle manifestate variazioni/ottimizzazioni sia delle previsioni attinenti le opere sia quelle riflettenti i maggiori oneri della sicurezza resisi necessari in ragione del variato quadro realizzativo dei lavori (mediante nota protocollo n. 0192690/2024 del 17.12.2024 a cui è seguita l'autorizzazione del RUP all'avvio dell'istruttoria con nota protocollo n. 0192690/2024 del 18.12.2024), sono state determinate da *"obiettive ed approfondite valutazioni di ordine progettuale"* proprie dei livelli affidati (progetto definitivo-esecutivo) e non da lacune del progetto PFTE.

**- con riferimento ai lavori:**

a) Violazione dei termini di ultimazione dei lavori

Con riferimento all'Opera 8162, si rappresenta che il termine essenziale di centottanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dal Verbale di consegna lavori è inutilmente decorso in data 24.11.2025.

Tale circostanza ha determinato la cristallizzazione dell'inadempimento in epoca antecedente all'insorgere di qualsivoglia causa di sospensione, rendendo inefficace qualsiasi giustificazione basata su eventi sopravvenuti.

Per quanto attiene all'Opera 8173, lo scostamento rispetto al cronoprogramma ha assunto dimensioni tali da risultare tecnicamente incolmabile (anche se formalmente rimangono disponibili otto giorni per l'ultimazione dei lavori, stante la sospensione degli stessi d.d. 23.12.2025 di cui al punto d) per rinvenimento amianto), con conseguente oggettiva impossibilità del rispetto del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, fissato in *"trecento giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data riportata nel Verbale di inizio lavori, in ogni caso, [...] entro e non oltre il 31 dicembre 2025 al fine di ottemperare ai termini perentori posti a pena di revoca del contributo"* così come statuito dall'art. 6 del Contratto.

La mancata ultimazione dei lavori entro il termine perentorio del 31.12.2025 sta esponendo l'Ente al rischio di perdere i fondi PNRR.

b) Tardiva trasmissione del Programma Esecutivo dei Lavori e del Piano delle Demolizioni

Come rappresentato nel verbale redatto dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (**All.6 – All.7**), l'appaltatore ha trasmesso il Programma

Esecutivo dei Lavori solo il 24.11.2025, violando così l'art. 32 del Capitolato Speciale di Appalto che ne imponeva la redazione e la trasmissione alla Direzione Lavori “*entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori*”

Analogamente, il Piano dettagliato delle Demolizioni è stato inviato in data 20.10.2025 con oltre cinque mesi di ritardo e respinto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, in data 22.10.2025, per gravi carenze dei requisiti tecnici e documentali previsti dal D.lgs. n. 81/2008 **(All.8)**.

Le suddette inadempienze hanno paralizzato il coordinamento e impedito il monitoraggio delle fasi esecutive;

c) Ingiustificato abbandono del cantiere e irreperibilità del Direttore Tecnico

La Direzione Lavori ha riscontrato **(All.9)** una condotta arbitraria e unilaterale da parte dell'appaltatore, sostanziata nella totale smobilitazione delle maestranze e nella contestuale irreperibilità della Direzione Tecnica, in assenza di qualsivoglia ordine di sospensione dei lavori da parte della Direzione Lavori.

Ciò ha determinato uno stato di sostanziale abbandono del cantiere, protrattosi ininterrottamente per quarantaquattro giorni consecutivi, segnatamente dal 20.10.2025 al 03.12.2025, configurando una violazione dell'obbligo contrattuale di custodia e continuità lavorativa;

d) Tardiva comunicazione della presenza di amianto

L'appaltatore ha trasmesso i risultati delle analisi e delle campionature ordinate dalla Direzione Lavori in data 09.07.2025 **(All.10)**, a seguito del rinvenimento di tubazioni verosimilmente contenenti amianto, con un ingiustificato ritardo di cinque mesi, ovvero in data 22.12.2025.

La tardiva comunicazione non solo è stata effettuata successivamente alla data del 24.11.2025 individuata quale termine per l'ultimazione dei lavori dell'Opera 8162 ma anche e soprattutto successivamente alla formale contestazione degli addebiti di data 11.12.2025 da parte del Direttore dei Lavori.

Sempre in data 22.12.2025 l'appaltatore segnalava il rinvenimento di ulteriori tubazioni verosimilmente contenenti amianto che, in data 23.12.2025, ha indotto la Stazione Appaltante a sospendere i lavori per tutelare la salute dei lavoratori.

e) Mancata attuazione dell'impegno assunto in sede di gara di gestione digitalizzata dell'esecuzione dei lavori

Il concorrente ha disatteso l'impegno assunto con la sottoscrizione dell'Allegato T.1 - Dichiarazione accettazione condizioni per la realizzazione del modello informativo (criterio B.1 dell'Offerta Tecnica) a:

- elaborare un modello informativo in conformità a UNI 11337-4 con livello di dettaglio LOD D (rappresentazione geometrica dettagliata e caratteristiche specifiche per la manutenzione);
- creare il database manutentivo (schede tecniche, certificati) con collegamento logico tra elementi del modello e la documentazione;
- utilizzare l'ambiente di Condivisione Dati (ACDat), predisposto dall'Amministrazione, per la condivisione dei flussi informativi.

Nonostante la formale richiesta del 20.08.2025 e la successiva diffida del RUP mediante nota Prot. n. 0149597/2025 del 25.09.2025 **(All.11)**, l'appaltatore ha omesso la nomina del

Referente per la gestione del Modello Informativo, impedendo, così, l'avvio della gestione informatizzata dell'opera come sopra esposta.

Visto l'art. 122, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 il quale prevede la facoltà per la Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;

Atteso che, accertati i gravi inadempimenti contrattuali e ritenendoli idonei a compromettere la buona riuscita dei lavori, il Direttore dei Lavori ha avviato in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento ex art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 (**All.9**);

Ritenuto di condividere la valutazione negativa delle controdeduzioni presentate dall'appaltatore espressa dal Responsabile Unico del Progetto e alle cui motivazioni si rimanda integralmente (**All.12**) nonché la valutazione di gravità dell'inadempimento tale da rendere irrimediabilmente compromessa la buona riuscita delle prestazioni nonché il rispetto del termine del 31.12.2025 dettato dal PNRR per l'ultimazione dei lavori, pena la perdita del finanziamento;

Richiamati, secondo la sequenza cronologica:

- il rapporto conclusivo dell'Organismo di Verifica progettuale (**All. 3**);
- Verifica dell'adempimento delle prescrizioni riportate sul rapporto conclusivo di verifica a seguito dell'aggiornamento del progetto definitivo-esecutivo del 03/11/2025 (**All. 13**);
- relazione particolareggiata del direttore dei lavori redatta ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 10 comma 1 Allegato II.14 (**All. 1**);
- relazione tecnica di contestazione del direttore dei lavori redatta ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 10 comma 2 Allegato II.14 (**All. 19**);
- le controdeduzioni dell'appaltatore (**All. 14**);
- la proposta di risoluzione del contratto formulata dal Responsabile Unico del Progetto (**All. 12**);

Visti:

- il principio di risultato ex art. 1 del D.lgs. n. 36/2023;
- il principio di buona fede ex art. 5 del D.lgs. n. 36/2023;
- il principio proporzionalità ex art. 3 del D.lgs. n. 36/2023;

Ritenuto di:

- di risolvere, ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, il contratto d'appalto Rep. 1411/2024 del 14.10.2024 stipulato con la società INDUSTRY A.M.S. S.R.L., P.IVA 03828681217, con sede legale in via Eduardo De Filippo n. 11, Casalnuovo di Napoli (Na), per gravi inadempimenti contrattuali, assegnandole il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dalla notifica del presente atto, per procedere allo sgombero delle aree di cantiere da persone, mezzi e attrezzature, con espresso avvertimento che, in caso di mancata ottemperanza, si procederà allo sgombero forzoso, con addebito di tutte le spese a carico dell'appaltatore;
- di provvedere all'integrale escussione delle cauzioni definitive prestate a mezzo di polizza fideiussoria in quanto l'importo delle cauzioni stesse è di gran lunga inferiore al presunto quantum di danno causato all'Amministrazione, ivi incluso quello derivante dall'eventuale perdita del finanziamento PNRR volto a realizzare gli specifici investimenti denominati l'OPERA 8162 (EX CISM PORZIONE EST) e l'OPERA 8173 – (EX CISM PORZIONE OVEST);
- di incaricare la Direzione Lavori di procedere alla redazione dello stato di consistenza dei

lavori eseguiti e all'inventario dei materiali presenti in cantiere;

- di rinviare a successivo atto la puntuale quantificazione dell'importo del danno complessivamente sofferto, riservandosi ogni iniziativa a ristoro dello stesso;

Visti:

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 recante “*Nuove regole finanziarie che disciplinano il bilancio dell'Unione europea*”;
- il Regolamento (UE) 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;
- il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il D.L. n. 77/2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” come convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;
- il D.L. n. 76/2020, avente ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- la “*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*” approvata con la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 dd. 30.12.2021 ed aggiornata con la Circolare del 13 ottobre 2022 n. 33;
- le “*Linee Guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*” adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 47, comma 8, del D.L. n. 77/2021;
- la “*Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*” n. 30 dd. 11 agosto 2022, licenziata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con la Ragioneria Generale dello Stato, e le connesse “*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*”;
- il Protocollo d'intesa stretto dal Comune di Udine con il Comando provinciale della Guardia di Finanza per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del P.N.R.R., approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 d'ord. dell'8 marzo 2022;
- il D.lgs. n. 36/2023;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 33/2013;
- il Codice Civile;
- i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità, dei Contratti e del Sistema integrato dei controlli interni;
- lo Statuto comunale;

#### **DETERMINA**

Per i motivi sinteticamente espressi in premessa che si intendono qui integralmente richiamati e meglio esplicitati nei seguenti atti allegati in modalità riservata alla presente determina:

- All.1 Relazione tecnica DL-art.10com1;

- All.2 Rapporto verifica 1;
  - All.3 Rapporto Conclusivo di Verifica;
  - All.4 Relazione tecnica\_rev01-HFT;
  - All.5 Relazione tecnica\_rev01-SAT;
  - All.6 CSE Verbale di coordinamento;
  - All.7 DL Verbale riunione di cantiere;
  - All.8 Report Verifica Piano Demolizioni;
  - All.9 Relazione contestazione DL-art.10com2;
  - All.10 DL Sopralluogo cantiere;
  - All.11 Nota RUP sollecito;
  - All.12 RUP Proposta Risoluzione;
  - All.13 Riscontro su 47 prescrizioni (DL- CTA);
  - All.14 Controdeduzioni AMS;
1. di risolvere, ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, il contratto d'appalto Rep. 1411/2024 del 14.10.2024 stipulato con la società INDUSTRY A.M.S. S.R.L., P.IVA 03828681217, con sede legale in via Eduardo De Filippo n. 11, Casalnuovo di Napoli (Na), per gravi inadempimenti contrattuali imputabili alla stessa, assegnandole il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dalla notifica del presente atto, per procedere allo sgombero delle aree di cantiere da persone, mezzi e attrezzature, con espresso avvertimento che, in caso di mancata ottemperanza, si procederà allo sgombero forzoso, con addebito di tutte le spese a carico dell'appaltatore;
  2. di provvedere all'integrale escussione delle cauzioni definitiva prestate a mezzo di polizze fideiussorie in quanto l'importo delle stesse è di gran lunga inferiore al presunto quantum di danno causato all'Amministrazione ivi incluso quello derivante dall'eventuale perdita del finanziamento PNRR volto a realizzare gli specifici investimenti denominati l'OPERA 8162 (EX CISM PORZIONE EST) e l'OPERA 8173 – (EX CISM PORZIONE OVEST);
  3. di dare atto che, successivamente alla risoluzione del contratto, si procederà con gli adempimenti successivi come disciplinati dall'art. 10 comma 4, Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023;
  4. di rinviare a successivo atto la puntuale quantificazione dell'importo del danno complessivamente sofferto, riservandosi ogni iniziativa a ristoro dello stesso;
  5. di comunicare l'adottato provvedimento di risoluzione contrattuale alla società INDUSTRY A.M.S. S.R.L., all'Autorità Nazionale Anticorruzione, così come previsto dall'art. 222, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023 e al Comando provinciale della Guardia di finanza di Udine, così come previsto dal protocollo d'intesa approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 d'ord. dell'8 marzo 2022;
  6. di riservarsi ogni ulteriore azione legale per il ristoro dei danni derivanti dalla condotta inadempiente dell'impresa, ivi compresa l'impossibilità di utilizzare i fondi PNRR per la realizzazione delle OPERE 8162 (EX CISM PORZIONE EST) e 8173 (EX CISM PORZIONE OVEST);
  7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di

Udine, nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”;

8. di dare atto ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE “ad interim” DEL SERVIZIO

Dott. ing. Renato Pesamosca